

VITO VELLUZZI*

La chiarezza ambigua.
Interpretazione del contratto, significato e giurisprudenza

ENGLISH TITLE

The Ambiguous Clarity. Interpretation of Contract, Meaning and Legal Practice

ABSTRACT

The essay deals with the judicial uses of the brocardo *in claris non fit interpretatio* in the interpretation of contracts. More specifically, the study is aimed at highlighting three points: *a*) the notion of – clarity of the contractual text – is ambiguous, in the sense that the *in claris* shows itself in many guises in judicial discourses; *b*) ambiguity does not benefit the alleged clarity of the contractual text, both because the conditions of clarity vary and because many of the conditions are undefined; *c*) for the reasons mentioned in the previous point and the consequences that they produce, it would be appropriate to discard the *in claris* with regard to the interpretation of contracts.

KEYWORDS

Interpretation of Contract – Common Intention of Contractors – Literal Meaning – *In claris non fit interpretatio* – Ambiguity.

La nozione di chiarezza, per nostra disgrazia,
pare essere intrinsecamente e fatalmente oscura.

(E. Sanguineti)

1. PREMESSA: OGGETTO E STRUTTURA DEL SAGGIO

Il saggio verte sugli impieghi giurisprudenziali del brocardo *in claris non fit interpretatio* in tema di interpretazione dei contratti¹. Più in particolare, lo studio è rivolto a mettere in rilievo tre punti: *a*) la nozione di chiarezza del testo contrattuale è ambigua, nel senso che l'*in claris* si mostra con molteplici

* Professore ordinario di Filosofia del diritto presso l'Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Scienze giuridiche Cesare Beccaria.

1. Sull'uso dei brocardi nell'argomentazione giuridica si veda il contributo di Velo Dalbrenta, 2007.

volti nei discorsi dei giudici; *b*) l'ambiguità non giova alla asserita chiarezza del testo contrattuale, sia perché variano le condizioni della chiarezza, sia perché molte delle condizioni sono indeterminate; *c*) per le ragioni di cui al punto precedente e per le conseguenze che esse producono, sarebbe opportuno dismettere l'*in claris* per quanto riguarda l'interpretazione dei contratti, senza per questo screditare pesantemente o negare il ruolo del significato letterale nell'interpretazione dei contratti².

Lo scritto è così articolato: nel § 2 viene fornita una sintesi, sperabilmente rappresentativa, della giurisprudenza riguardante il brocardo *in claris non fit interpretatio* e vengono messi in luce alcuni problemi legati agli orientamenti giurisprudenziali riassunti; il § 3 pone in evidenza alcuni (presunti) pregi caratterizzanti la “chiarezza ambigua” rilevandone, però, l'inconsistenza; nel § 4 saranno delineate, a mo’ di conclusione, le ragioni che consigliano di abbandonare l'*in claris* nell'interpretazione del contratto³.

2. UNO SGUARDO ALLA GIURISPRUDENZA

Per quanto il richiamo alla chiarezza del testo contrattuale attraverso l'uso della formula *in claris non fit interpretatio* sia, negli ultimi lustri, meno frequente di un tempo, non è così basso il numero di sentenze, soprattutto di legittimità, che richiamano l'*in claris*⁴. Volendo riassumere, auspicabilmente in maniera attendibile, le principali tendenze e i ricorrenti orientamenti giurisprudenziali, se ne possono individuare (almeno) cinque⁵.

La prima tendenza è ben rappresentata dalla tesi della priorità e della sufficienza del significato letterale, per cui si deve ricorrere innanzi tutto alla lettera e se questa basta è precluso l'impiego di altri criteri interpretativi. Insomma, se

2. La giurisprudenza citata in questo saggio riguarda il solo ambito del diritto civile. La letteratura sull'interpretazione del contratto è sterminata, per una panoramica della dottrina italiana si veda Irti, 2000; per un'indagine a tutto tondo con riferimenti alla pertinente letteratura storica, teorica e dogmatica si veda Gentili, 2015, ove pure ampi ragguagli sulla giurisprudenza. La rilevanza teorica dell'interpretazione del contratto è talvolta trascurata dai filosofi del diritto, vi sono però pregevoli eccezioni, tra queste si vedano Viola, Zaccaria, 1999, pp. 294-320; Pattaro, 2011, pp. 175 ss.; Petrillo, 2011, parte II, cap. 3.

3. Si confida che l'esercizio critico non risulti sterile. Lo scopo dello scritto è quello di mettere in luce come i differenti usi dell'*in claris* comportino, per così dire, degli “inconvenienti” su vari fronti. Si intende sostenere, sperabilmente in maniera plausibile e con argomenti ulteriori rispetto ai molti già spesi in questa direzione, che l'abbandono dell'*in claris* è opportuno per molteplici e rilevanti ragioni, non solo perché baluardo stanco di un insostenibile e ingenuo formalismo interpretativo applicato ai contratti (come ha scritto Tarello, 1971, p. 12).

4. Bigliazzi Geri, 2013, pp. 103 ss.; De Nova, Sacco, 2016, pp. 1354-1359; Gentili, 2015, pp. 515-522; Zappatore, 2017, pp. 1-6.

5. Ovviamente la sintesi proposta sacrifica alcune sfumature rintracciabili nei provvedimenti giudiziari.

LA CHIAREZZA AMBIGUA

il significato letterale è sufficiente, non si deve andare oltre nell'interpretazione. In questo caso, l'*in claris* è inteso, appunto, come priorità e sufficienza del significato letterale. Per usare le parole della Cassazione civile: "In tema di interpretazione dei contratti, è prioritario il canone fondato sul significato letterale delle parole, di cui all'art. 1362, primo comma, c.c., sicché, quando esso risulti sufficiente, l'operazione ermeneutica deve ritenersi utilmente, quanto definitivamente, conclusa"⁶.

Il secondo orientamento si esprime in termini di chiarezza e univocità del significato letterale, o meglio della capacità del significato letterale chiaro e univoco di individuare la comune intenzione delle parti. In tale direzione, per quanto "il principio che *in claris non fit interpretatio* non risulti enunciato fra le regole legali di ermeneutica non esclude che, qualora il senso letterale riveli con chiarezza e univocità la comune volontà delle parti (...) sia inammissibile una ulteriore e diversa interpretazione mediante il ricorso a criteri ermeneutici sussidiari"⁷.

La terza strada percorsa dalla giurisprudenza associa, al pari dell'indirizzo appena ricordato, l'*in claris* alla chiarezza e all'univocità del significato letterale, ma aggiunge un carattere ulteriore per la chiarezza, vale a dire che la chiarezza deve essere particolarmente elevata, solo così il significato sarà pure univoco e in grado di far emergere in modo certo e immediato la comune intenzione dei contraenti⁸. Seguendo questa impostazione, la chiarezza è una

6. Cass. 11 marzo 2014, n. 5595. In altre decisioni il ricorso al significato letterale è preliminare e non prioritario, superabile solo se si accerta "l'impossibilità (e non la mera difficoltà)" di conoscere la comune intenzione (Cass. 30 aprile 2014, n. 9524). La questione della priorità di un canone interpretativo (in questo caso del canone letterale) può associarsi all'istituzione di una gerarchia tra i criteri di interpretazione del contratto, non a caso si rintracciano sentenze ove è scritto che "Nell'interpretazione dei contratti (...) i canoni legali di ermeneutica contrattuale sono governati da un principio di gerarchia in forza del quale i canoni strettamente interpretativi – tra i quali risulta prioritario il canone fondato sul significato letterale delle parole – prevalgono su quelli interpretativi-integrativi" (Cass. 22 marzo 2010, n. 6852). Gentili (2015, p. 517), scrive opportunamente che così ragionando: "1) vale il principio *in claris non fit interpretatio*, perché se la lettera è chiara il senso corretto è trovato; 2) vale il principio di gerarchia delle tecniche ermeneutiche, perché tutte le altre in questa luce risultano sussidiarie e suppletive rispetto all'interpretazione letterale". È bene rammentare che gli artt. 1362-1371 c.c. costituiscono le principali disposizioni normative in materia di interpretazioni dei contratti; in particolare l'art. 1362 c.c. dispone "Nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole. Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto".

7. Cass. 29 settembre 1988, n. 5288. Il principio non troverebbe applicazione, dunque, laddove garantisse solo la chiarezza e non anche l'univocità, cfr. Cass. 19 febbraio 2020, n. 4189, di conseguenza viene da pensare che il principio si applica se garantisce l'approdo a un solo significato e chiaro.

8. Cass. 23 giugno 2014, n. 14206 e per la giurisprudenza di merito Trib. Santa Maria Capua Vetere 31 agosto 2017, n. 2603.

questione di grado: il significato letterale può essere più o meno chiaro, ma solo un grado elevato della chiarezza conduce in maniera univoca all'individuazione della comune intenzione rendendo vana ogni altra indagine ermeneutica. Dal discorso giudiziale non emerge, però, come e perché si raggiunga l'alto grado di chiarezza del significato letterale capace di individuare univocamente la comune intenzione⁹.

Un quarto orientamento richiama l'*in claris* con riguardo a una nozione di chiarezza “non lessicale” e intesa come coerenza dell'operazione interpretativa compiuta¹⁰. La questione, così posta, si articola in almeno due direzioni: *a)* la chiarezza intesa come coerenza cotelocale, che include necessariamente (ed esclusivamente) la tecnica interpretativa dell'art. 1363 c.c.¹¹; *b)* la chiarezza intesa come coerenza cotelocale ed extratextuale, che richiama necessariamente (pure) il comportamento complessivo delle parti e “l'intero materiale ermeneutico”¹². Nel primo caso la coerenza dell'operazione interpretativa legata all'*in claris* si esaurisce a livello cotelocale; nel secondo caso la coerenza dell'operazione interpretativa legata all'*in claris* va oltre il cotelocale e coinvolge i criteri extratextuali.

La giurisprudenza si esprime anche in senso critico verso l'*in claris*. Si tratta del quinto indirizzo giudiziale censito: la direzione seguita è radicalmente diversa rispetto alla sintesi fornita sino a qui, poiché si menziona l'*in claris* per contestarne radicalmente la rilevanza. In tal senso è significativa la seguente massima: “Il principio *in claris non fit interpretatio* non è compreso fra i criteri d'interpretazione del contratto accolti dal codice vigente, che invece ha attribuito al giudice il potere dovere di stabilire se la comune intenzione delle parti risulti (...) dalla dizione letterale del contratto o se occorra accertarla mediante una ulteriore indagine secondo le regole stabilite nel capo quarto dello stesso codice”¹³.

Orbene, da quanto si è riportato emerge un primo elemento di riflessione. Seppur con toni e intensità variabili, l'*in claris* viene in evidenza assieme all'individuazione della comune intenzione dei contraenti. Le configurazioni della

9. Se non si è frainteso quanto sostenuto dalla riferita giurisprudenza, la chiarezza elevata è condizione necessaria dell'univocità del significato del testo contrattuale, tuttavia, vale la pena ribadirlo, le condizioni in presenza delle quali la chiarezza del testo raggiunge una misura elevata non sono esplicite. Si ringrazia uno dei revisori anonimi che con una puntuale osservazione ha stimolato un supplemento di riflessione su questo aspetto.

10. Per riferire le parole di Cass. 6 novembre 2019, n. 28489.

11. Cass. 23 aprile 2010, n. 9786; Cass. 5 novembre 2009, n. 23455.

12. Per citare ancora Cass. 6 novembre 2019, n. 28489.

13. Cass. 20 gennaio 1984, n. 511. Per Cass. 1º dicembre 2015, n. 24421, l'art. 1362 impone “di negare valore al brocardo *In claris non fit interpretatio*”. In dottrina si veda Gazzoni, 2019, p. 1083: “Anche se qualcuno ne dubita, non sembra trovare posto nel nostro ordinamento il principio *in claris non fit interpretatio*”. Un quadro giurisprudenziale asciutto e ben costruito della seconda metà del secolo breve riferito all'*in claris* è offerto da Costanzo, 1997, pp. 151 ss.

chiarezza del contratto dalla seconda alla quarta, così come l'esclusione della rilevanza dell'*in claris* rammentata per ultima, sono rivolte a stabilire quali criteri interpretativi e a quali condizioni garantiscono l'individuazione della comune intenzione dei contraenti¹⁴. Verrebbe da dire, forse con eccessiva risolutezza, che non potrebbe essere altrimenti per due ragioni: *a)* la formulazione dell'art. 1362 c.c., che richiede di indagare la comune intenzione delle parti; *b)* il fatto che "l'interprete afferra solo segni, mai di per sé l'intenzione comunicativa. L'interpretazione dell'intenzione comunicativa non può mai andare oltre l'orizzonte del segno. Le sue ambiguità si possono sciogliere solo attraverso altri segni"¹⁵.

Una considerazione a parte merita la prima ricostruzione dell'impiego dell'*in claris*. Fissare la priorità e la sufficienza della lettera in modo netto, potrebbe risultare, da un lato, come una problematica interpretazione *antiletterale* dell'art. 1362, comma 1°, c.c., tesa a superare la centralità della comune intenzione¹⁶; dall'altro lato, le affermazioni della giurisprudenza potrebbero essere intese come sovrapposizione tra significato letterale e comune intenzione, nel senso che laddove il significato letterale basti a individuare la comune intenzione l'operazione interpretativa è conclusa¹⁷.

Queste osservazioni, piuttosto ricorrenti in letteratura, conducono a un interrogativo semplice da sciogliere, ma non banale ai nostri scopi: che cos'è l'*in claris*? Si tratta, ovviamente, di un criterio di interpretazione del contratto,

14. Nell'economia di questo scritto non può trovare spazio la discussione intorno ai differenti modi di intendere la comune intenzione delle parti o se possa darsi una intenzione comune, per i riferimenti essenziali alla letteratura e alla giurisprudenza si rinvia a Bianca, 2000, pp. 417-419.

15. Gentili, 2015, p. 192. Pure chi scrive si era già espresso sul punto sottolineando che "è difficile (...) risalire a ciò che due soggetti hanno voluto indipendentemente da ciò che hanno espresso, dichiarato, e non si vede quali strumenti sarebbero decisivi a tal fine senza ricondurre gli esiti dell'indagine ai possibili significati che il testo può esprimere" (Velluzzi, 2012, p. 46). Su questo e su altri aspetti salienti dell'interpretazione del contratto cfr. M. Orlandi, 2021, cap. 3.

16. Anche questa affermazione sconta il limite di non precisare con quale significato di "significato letterale" questa interpretazione cozzerebbe.

17. Parla di un contrasto solo apparente tra l'*in claris* e l'art. 1362 c.c., Cataudella, 2000, p. 142: "Il diffuso orientamento giurisprudenziale, che continua ad applicare l'antico principio secondo il quale, se le espressioni adoperate dai contraenti non offrono margini di dubbio non c'è ragione per procedere ad un'indagine interpretativa più approfondita (*'In claris non fit interpretatio'*), si pone in contrasto solo apparente con l'invito dell'art. 1362, comma 1°, a non fermarsi al senso delle parole". Rispetto ai due modi di intendere la tendenza giurisprudenziale in questione osserva Costanzo, 1997, p. 158, che il primo è "inaccettabile alla luce di un dettato positivo che impone l'individuazione (...) di una comune intenzione delle parti"; che nel secondo l'*in claris* "riceve un'applicazione solo apparente, poiché a fianco dell'individuazione del significato letterale si pone ad ogni buon conto l'esigenza di verificare la portata reale della comune intenzione delle parti"; qui a essere apparente è l'applicazione del criterio interpretativo, non il contrasto tra l'*in claris* e l'art. 1362, comma 1°, c.c.

ma il suo “statuto normativo” è oscuro. Come si è appena visto per alcuni l’*in claris* è frutto di una qualche interpretazione dell’art. 1362, comma 1°, c.c.¹⁸. Il punto è che a seconda dell’interpretazione dell’art. 1362, comma 1°, c.c. adottata e del modo di configurare l’*in claris*, il criterio interpretativo sarà più o meno compatibile con lo stesso art. 1362, comma 1°, c.c. Va rammentata poi, l’opinione di chi nega rilevanza all’*in claris* in quanto privo di ancoraggio normativo, ossia non riconducibile plausibilmente e ragionevolmente ai significati ascrivibili all’art. 1362, comma 1°, c.c.¹⁹.

Gli aspetti accennati mettono in luce alcuni problemi in cui incorre la chiarezza del testo contrattuale così come proposta dalla giurisprudenza. Gli aspetti critici da sottolineare riguardo al tema oggetto di indagine non sono soltanto questi. Innanzi tutto, va notato che la chiarezza viene associata al significato letterale, ma a quale significato letterale? La nozione di significato letterale è, infatti, anch’essa ambigua, intesa e suscettibile di essere intesa in svariati modi²⁰. Sovente, quale sia il significato di “significato letterale” veicolato dall’*in claris* non è esplicitato e soprattutto non argomentato o argomentato in maniera carente. Ecco un esempio. Capita che il significato letterale sia inteso come significato proprio²¹. Tuttavia, così argomentando semplicemente si sposta la questione sul significato proprio, poiché la nozione di significato

18. Una ricostruzione autorevole che chiama in causa la questione della chiarezza è fornita da Roppo, 2011, pp. 445-446: “Di fronte al testo chiaro, si tratta di *vedere se sussistono oppure no elementi extratestuali* capaci di *mettere in discussione il significato letterale*, e di suggerire un diverso significato più aderente alla ‘comune intenzione’ delle parti. Se elementi del genere non sussistono, l’interpretazione può e deve appagarsi del *significato letterale*, motivandolo con esclusivo riferimento al testo. Se invece l’interprete registro elementi extratestuali portatori di un possibile significato diverso, può e deve *verificare se essi hanno vigore semantico sufficiente a sovvertire il significato letterale* (e, naturalmente, se segnalano un’intenzione davvero ‘comune’ a entrambe le parti): in caso affermativo, darà *prevalenza al significato extratestuale*. Avrà tuttavia l’onere di *motivare il sovvertimento con particolare forza e precisione*, poiché la chiarezza letterale del testo fa presumere che il suo significato corrisponda alla volontà delle parti: il significato letterale è dunque *la regola*, e lo scostamento da esso (...) è *l’eccezione* che per accreditarsi abbisogna di sostegno robusto”.

19. È ripetuta in giurisprudenza e in letteratura la qualifica di “principio” dell’*in claris*, tuttavia l’*in claris* non pare essere inteso come una specie di norma che presenta specifiche caratteristiche (quelle dei principi, appunto).

20. Si veda emblematicamente Luzzati, 2016, pp. 268 ss., che individua sedici accezioni di significato letterale dividendole in tre gruppi: “il primo raccoglie quelle accezioni che prendono in considerazione la chiarezza, come *maggior accessibilità epistemica* dei significati letterali; nel secondo cadono i sensi che sottolineano *il carattere isolabile* della lettera (...) infine l’ultimo gruppo è quello che valuta la lettera in rapporto o in opposizione alle *intenzioni comunicative dell’emittente o agli scopi della comunicazione*”; sul punto è molto utile la lettura di Canale, Tuzet, 2020, pp. 79-88; Poggi, 2006, pp. 169-213; Ramírez Ludeña, 2018, pp. 83-103.

21. Per esempio Cass. 20 febbraio 2001, n. 2468. Con riguardo all’art. 12 delle Preleggi va ricordato che la formula “significato proprio delle parole” è intesa dalla gran parte degli interpreti come significato letterale (Velluzzi, 2013, cap. II, e il “classico” Gorla, 1969, pp. 112 ss.).

LA CHIAREZZA AMBIGUA

proprio presenta più o meno il medesimo grado di vaghezza ed è ambigua al pari della nozione di significato letterale.

Il quadro giurisprudenziale proposto e i primi aspetti problematici sottolineati conducono a un’ulteriore riflessione: a quali condizioni opera l’*in claris*? La risposta all’interrogativo è articolata.

Innanzi tutto, si è visto che i molti modi di intendere la chiarezza (chiarezza che conduce all’univocità, chiarezza cotelocale, chiarezza extratextuale ecc.) diversificano le condizioni della stessa chiarezza. Alcune di queste condizioni sono piuttosto indeterminate. Scendendo più nel dettaglio si nota che ciascun modo di intendere la chiarezza fa della stessa chiarezza il risultato di un’interpretazione *prima facie* del contratto, ma l’interpretazione *prima facie* è dislocata su piani differenti a seconda delle condizioni operative dell’*in claris*. In un caso la chiarezza è l’esito dell’interpretazione *prima facie* (della clausola, dell’intero testo contrattuale?) da cui risulta, in modo univoco, la sovrapposizione tra lettera e comune intenzione. In un altro caso l’interpretazione *prima facie* è sicuramente e almeno cotelocale; ma così ragionando, il minimo sforzo ermeneutico richiesto per raggiungere la chiarezza è costituito dall’interpretazione *prima facie* della clausola e dalla reinterpretazione della clausola attraverso la connessione con le altre clausole²². Inoltre, questo processo va ripetuto per ciascuna clausola. In un altro caso ancora, per giungere alla chiarezza conta pure il contesto (extratextuale), per il cui il minimo sforzo ermeneutico richiesto è piuttosto consistente, poiché passa per il cotelogo e per il contesto (extratextuale) riconducendo poi quest’ultimo al filtro del testo, dei suoi possibili significati²³.

3. SUI PREGI (PRESUNTI) DELLA CHIAREZZA AMBIGUA

La giurisprudenza riassunta ha già fatto emergere alcuni difetti della “chiarezza ambigua”.

Tuttavia, è importante ricordare che l’uso dell’*in claris* viene sostenuto da ragioni non trascurabili, ragioni sottese alla sua persistenza, per quanto indebolita nel tempo, all’interno del discorso giudiziale. La prima ragione: il richiamo alla chiarezza serve a disincentivare atteggiamenti pretestuosi e cavillosi delle parti. La seconda ragione: l’*in claris* riduce il rischio che il giudice sostitu-

22. Va ricordato che l’art. 1363 c.c. così dispone: “Le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo il senso che risulta dal complesso dell’atto”; in Velluzzi, 2002, p. 184, si è osservato che in base a questo articolo “il significato della clausola oltre ad essere individuato sulla base delle sole regole che presiedono alla semantica ed alla sintassi della lingua in cui è formulata, può (anzi deve) essere nuovamente determinato considerando la clausola in relazione agli altri enunciati del testo di cui essa stessa fa parte”.

23. Non a caso scrive Gentili, 2015, p. 524: “la lettera è chiara solo quando il contesto la conferma”.

isca la propria ricostruzione della comune intenzione alla comune intenzione espressa dalle parti nell'accordo²⁴.

Si potrebbe pure sostenere che l'*in claris* ricorre nelle situazioni in cui normalmente si concorda sul significato del testo contrattuale. Oppure, guardando alla progressiva riduzione dell'uso dell'*in claris* e al suo effettivo peso nell'economia della decisione assunta dai giudici, si potrebbero considerare gli inciampi in cui incappa l'*in claris*, superati o in via di superamento: insistere nella critica vorrebbe dire accanirsi eccessivamente e forse inutilmente.

Tuttavia, gli argomenti spesi a difesa della chiarezza (ambigua) non convincono. Le preoccupazioni sottese all'uso dell'*in claris* sono ragionevoli, non v'è dubbio, ma il punto rilevante è che l'*in claris* "serve male" le buone ragioni che vorrebbe soddisfare²⁵.

Infatti, non è attraverso una formula di sintesi che rimanda a condizioni variabili e sovente indeterminate che si protegge la comune intenzione delle parti dalle ingerenze giudiziali. Anzi, il giudice può occultare dietro la presunta chiarezza un ampio esercizio di discrezionalità.

Men che meno una chiarezza ambigua è in grado di evitare che una delle parti ne sfrutti le caratteristiche con malizia. Orbene, se siamo innanzi a un mezzo inadeguato per raggiungere finalità commendevoli, allora non si può considerare questo mezzo innocuo. L'*in claris*, per quanto in via superamento, permane difettoso e dannoso.

Non è privo di insidie pure l'accostamento tra la chiarezza e il significato su cui normalmente si concorda, poiché l'*in claris* finisce per semplificare troppo la questione²⁶. Ecco un esempio di eccessiva semplificazione indotta dall'*in claris* su questo punto: interrogarsi sul significato su cui normalmente si concorda vuol dire prendere necessariamente in considerazione l'art. 1366 c.c., ovvero il ruolo e il contenuto della buona fede oggettiva nella determinazione del significato del testo contrattuale, poiché il significato, tra quelli disponibili, su cui di regola si conviene, si connette, tra le altre, alle regole sulla "correttezza comunicativa" a cui doversi attenere²⁷. In tal guisa, la chiarezza

24. Cataudella, 2000, p. 142: "Il frequente richiamo al principio '*in claris non fit interpretatio*' è mosso, quindi, dalla giusta preoccupazione di evitare che il giudice, con forzature interpretative, possa giungere ad attribuire al contratto un significato inconciliabile con l'intento comune dei contraenti". Così anche Cass. 11 maggio 1971, n. 1341. Cataudella valorizza soprattutto l'elemento dell'univocità delle espressioni adottate dai contraenti. Il medesimo timore è condiviso da Scognamiglio, 1992, p. 308, laddove paventa che "l'apprezzamento di indici estranei al tenore letterale della dichiarazione (...) conduca il giudice a riformulare il contratto secondo il proprio punto di vista".

25. Si riprende qui l'efficace prosa di Gentili, 2015, p. 522.

26. Si veda Irti, 1996, pp. 63-64.

27. Su questo punto si vedano le interessanti considerazioni di Poggi, 2012, pp. 241-268, sul

LA CHIAREZZA AMBIGUA

diviene l'esito di un processo interpretativo molto complesso, per nulla autoevidente, come l'*in claris* potrebbe, per l'ennesima volta e in maniera un po' ingannevole, indurre a pensare.

Visti i modi in cui la chiarezza del significato del testo contrattuale è proposta dalla giurisprudenza riassunta nel precedente paragrafo e i problemi che ne scaturiscono, vale la pena perseverare nella critica.

4. CONCLUSIONI

Nella premessa sono state anticipate le conclusioni di questo scritto: sarebbe bene non usare la formula *in claris non fit interpretatio* nell'interpretazione dei contratti. Si è cercato di mostrare, seppur attraverso un percorso breve e forse troppo denso, quali siano alcune ragioni che militano a favore di questa radicale conclusione. Volendo riassumere rapidamente queste ragioni, si può rammentare che: la chiarezza lungi dall'essere univoca è, invece ambigua; uno dei modi di intendere la chiarezza sembra porsi in contrasto con qualsiasi significato plausibilmente attribuibile all'art. 1362, comma 1°, c.c.; gli altri modi di intendere la chiarezza si articolano in differenti direzioni, veicolarli attraverso l'*in claris* è inappropriato e forse pure mendace; ciò fa dei molti volti che la chiarezza assume l'esito di operazioni interpretative connotate da una certa complessità, complessità il cui grado varia a seconda delle condizioni costitutive della chiarezza; la nozione di significato letterale coinvolta resta sullo sfondo e muta a seconda del modo in cui la chiarezza viene ricostruita; le lodevoli esigenze che si vorrebbero soddisfare attraverso l'*in claris* vengono, invece, tradite, poiché si impiega un mezzo inefficiente e addirittura controproducente rispetto agli scopi desiderati.

Insomma, dietro l'*in claris* si celano questioni interpretative composite che vanno affrontate per quelle che sono, col dovuto impegno argomentativo e non con una formula di sintesi inappropriata. Detto altrimenti: l'onere argomentativo legato all'interpretazione dei contratti va assolto correttamente, con coerenza e rigore, non sbrigativamente²⁸. Guardando alla giurisprudenza, va auspicato, quindi, un ritorno al 1984, ovvero: l'*in claris* non è tra i criteri di interpretazione del contratto regolati dal diritto vigente²⁹. Si tratterebbe di una dismissione salutare, non destinata a lasciare libero il campo all'interprete rispetto al ruolo del significato letterale e all'individuazione della comune intenzione dei contraenti, bensì rivolta a responsabilizzare l'interprete riguar-

rapporto tra il principio di cooperazione comunicativa di Grice e l'art. 1366 c.c.; su una linea d'analisi omogenea si veda Piraino, 2015, pp. 467-472.

28. Sviluppa a fondo questo aspetto Calderai, 2008.

29. Il riferimento è alla già menzionata Cass. 20 gennaio 1984, n. 511, per la quale l'*in claris* non è un criterio di interpretazione del contratto accolto dal codice civile.

do al proprio compito indirizzandolo verso un percorso interpretativo del contratto ben strutturato, dove i passi compiuti sono tutti sostenuti da (adeguati) argomenti.

Piuttosto che cedere a scorciatoie argomentative insoddisfacenti, com'è quella dell'*in claris*, l'interprete del contratto che prendesse sul serio il proprio ruolo dovrebbe almeno: attribuire significato alle disposizioni normative sull'interpretazione del contratto (giustificando tale attribuzione); stabilire, di conseguenza, i rapporti tra le varie norme sull'interpretazione del contratto; costruire una relazione coerente tra le regole sull'interpretazione del contratto impiegate e il significato attribuito al testo contrattuale.

Dentro questo percorso svolgono un compito di sicura importanza la nozione di significato letterale assunta e l'individuazione dell'ambito semantico testuale del contratto (l'insieme dei significati a esso ascrivibili). La nozione di significato letterale assunta è indispensabile per comprenderne e delinearne il rapporto con la comune intenzione dei contraenti³⁰. L'ambito semantico testuale del contratto rileva perché è al suo interno che l'interprete potrà determinare, con gli strumenti disponibili e giustificando adeguatamente la decisione, il significato corrispondente alla comune intenzione delle parti³¹.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- Bianca, C. M. (2000). *Diritto civile*, 3, *il contratto*. Giuffrè.
- Bigliazzi Geri, L. (2013). *L'interpretazione del contratto*, artt. 1362-1371 (ristampa con aggiornamento a cura di V. Calderai). Giuffrè.
- Calderai, V. (2008). *Interpretazione dei contratti e argomentazione giuridica*. Giappichelli.
- Canale, D., Tuzet, G. (2020). *La giustificazione della decisione giudiziale*, II ed. Giappichelli.
- Cataudella, A. (2000). *I contratti. Parte generale*. Giappichelli.
- Costanzo, P. (1997). Il principio *in claris non fit interpretatio* nel sistema delle norme relative alla interpretazione del contratto. *Giustizia civile*, 3, 151-168.
- De Nova, G., Sacco, R. (2016). *Il contratto*. IV ed. Utet.
- Gazzoni, F. (2019). *Obbligazioni e contratti*. XIX ed. ESI.
- Gentili, A. (2015). *Senso e consenso. Storia, teoria e tecnica dell'interpretazione dei contratti*, voll. I e II. Giappichelli.

30. In questa direzione si esprime correttamente Cass. 29 settembre 2005, n. 19140, laddove sostiene che l'art. 1362, comma 1°, c.c. "Allorquando (...) prevede che nell'interpretazione del contratto deve indagarsi quale sia la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso delle letterale delle parole, assume (...) come punto di partenza la ricostruzione del significato letterale delle parole usate dalle parti", tuttavia va ribadito che l'aspetto rilavante da esplicitare resta il modo di intendere il significato letterale.

31. Come ha ben chiarito Irti, 1999, p. 1145.

LA CHIAREZZA AMBIGUA

- Gorla, G. (1969). I precedenti storici dell'art. 12 disposizioni preliminari del codice civile del 1942 (un problema costituzionale?). *Il Foro italiano*, 112-132.
- Irti, N. (1996). *Testo e contesto. Una rilettura dell'art. 1362 c.c.* Cedam.
- Id. (1999). Principi e problemi di interpretazione contrattuale. *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 4, 1139-1171.
- Id. (cur.) (2000). *L'interpretazione del contratto nella dottrina italiana.* Cedam.
- Luzzati, C. (2016). *Del giurista interprete. Linguaggio, tecniche e dottrine.* Giappichelli.
- Orlandi, M. (2021). *Introduzione alla logica giuridica.* Il Mulino.
- Pattaro, E. (2011). "Opinio iuris". *Il diritto è un'opinione: chi ne ha i mezzi ce la impone. Lezioni di filosofia del diritto.* Giappichelli.
- Petrillo, F. (2011). *Interpretazione degli atti giuridici e correzione ermeneutica.* Giappichelli.
- Piraino, F. (2015). *La buona fede in senso oggettivo.* Giappichelli.
- Poggi, F. (2006). Contesto e significato letterale. *Analisi e diritto*, 169-213.
- Poggi, F. (2012). La buona fede e il principio di cooperazione. Una proposta interpretativa. *Rivista critica del diritto privato*, 2, 241-268.
- Ramírez Ludeña, L., (2018). The Meaning of "Literal Meaning". *Analisi e diritto*, 1, 83-103.
- Roppo, V. (2011). *Il contratto.* II ed. Giuffrè.
- Scognamiglio, C. (1992). *Interpretazione del contratto e interessi dei contraenti.* Cedam.
- Tarello, G. (1971). Orientamenti analitico-linguistici e teoria dell'interpretazione. *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1, 1-18.
- Velluzzi, V. (2002). *Interpretazione sistematica e prassi giurisprudenziale.* Giappichelli.
- Id. (2012). *Tra teoria e dogmatica. Sei studi intorno all'interpretazione.* ETS.
- Id. (2013). *Le Preleggi e l'interpretazione. Un'introduzione critica.* ETS.
- Velo Dalbrenta, D. (2007). *Brocardica. Introduzione allo studio e all'uso dei brocardi.* Franco Angeli.
- Viola, F., Zaccaria, G. (1999). *Diritto e interpretazione. Lineamenti di una teoria ermeneutica del diritto.* Laterza.
- Zappatore, F. (2017). *In claris non fit interpretatio:* le parole sono l'inizio, ma non la fine. *Giustiziacivile.com*, 7, 1-6.

